

TI_GERICHTE 16.2000.9 vom 22. März 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-03-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2000.9

FR: TI_GERICHTE 16.2000.9 du 22 mars 2000

IT: TI_GERICHTE 16.2000.9 del 22 marzo 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.03.2000
16.2000.9

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2000.00009 Lugano 22 marzo 2000 /rf In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 gennaio 2000 presentato da _____ rappr. da _____ contro la sentenza 10 gennaio 2000 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 15 novembre 1999 da _____ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'085.25 oltre interessi a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 15 novembre 1999 _____ ha convenuto in giudizio _____ -con la quale ha concluso un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento e un'autorimessa di proprietà di quest'ultima a _____ (doc. A)- al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'085.25, importo corrispondente al danno subito dal proprio veicolo a dipendenza della difettosità della porta basculante dell'autorimessa, abbattutasi sul medesimo (doc. C); che con sentenza 10 gennaio 2000 il Giudice di pace del circolo di Balerna, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest'ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio; che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24 gennaio 2000, _____ (rappresentata dall'amministrazione dell'immobile) è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lett. a) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente ha innanzi tutto eccepito l'incompetenza per materia del giudice adito, al quale ha pure rimproverato la violazione dell'art. 295 cpv. 1 CPC per non aver convocato le parti a una seconda udienza; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che giusta l'art. 327 lett. a CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando emana da un giudice incompetente; che secondo l'art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia; che l'art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalla competenza dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto; che per cause riguardanti le controversie in materia di locazione -concetto che deve essere interpretato in

modo ampio (Cocchi , in: Il Ticino e il diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292)- si intendono tutte le vertenze che attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini , CPC-TI, ad art. 404, N. 940), alle quali sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC; che nel caso di specie, trattandosi di una pretesa risarcitoria derivante da un rapporto di locazione, tant'è che a fondamento della medesima vi è un preteso difetto della cosa locata (porta autorimessa), la stessa rientra nella definizione delle controversie in materia di locazione, escluse dalle competenze del giudice di pace; che in applicazione dell'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza, la sentenza impugnata deve quindi essere dichiarata nulla; che a titolo abbondanziale va rilevata l'infondatezza della censura ricorsuale relativa alla presunta violazione dell'art. 295 CPC da parte del primo giudice, disposto secondo il quale "se le parti, o una di esse, non compaiono all'udienza, il giudice procede nella lite giudicando in base all'istanza ed alle prove addotte", senza essere tenuto, come lo prevedeva la stessa norma prima della modifica entrata in vigore il 1° marzo 1995, a convocare le parti per una seconda udienza; che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 gennaio 2000 di _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 10 gennaio 2000 del Giudice di pace del circolo di Balerna è dichiarata nulla. 2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. _____ verserà alla ricorrente un'indennità di fr. 50.- per questa sede ricorsuale. 3. Intimazione a: – _____ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.